

Codice A1707B

D.D. 15 marzo 2021, n. 233

Legge regionale 12 del 13.06.2016 - D.G.R. n. 1-1310 del 02.05.2020 - D.D. n. 272 del 12.05.2020 - Sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali delle aziende agricole piemontesi - Bando 2020 - Comune di Saluzzo (CN) - Posizione 032020 - Liquidazione saldo di euro 4.000,00.



ATTO DD 233/A1700A/2021

DEL 15/03/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: Legge regionale 12 del 13.06.2016 - D.G.R. n. 1-1310 del 02.05.2020 - D.D. n. 272 del 12.05.2020 - Sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali delle aziende agricole piemontesi - Bando 2020 - Comune di Saluzzo (CN) - Posizione 032020 - Liquidazione saldo di euro 4.000,00.

Vista la legge regionale n. 12 del 13 giugno 2016 “Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)” e s.m.i;

considerato che l’articolo 2 della citata legge ha inserito nella L.R. 56/1977 l’articolo 25 bis, che prevede “secondo il combinato disposto dei commi 1, 2 e 4 sono consentiti interventi di adeguamento igienico-sanitario nelle strutture esistenti non residenziali da adibirsi alle attività strumentali delle aziende agricole attive, finalizzati alla sistemazione temporanea di salariati agricoli stagionali, con l’esclusione dei salariati fissi; ammettendo altresì l’installazione stagionale di strutture prefabbricate (per un periodo non superiore a 180 giorni all’anno) e disponendo che interventi realizzati da Enti Locali o da associazioni convenzionate con gli Enti Locali medesimi possono prevedere analoghe installazioni (che in ogni caso non superino i 2000 metri quadrati);

tenuto conto che con l’articolo 2 comma 5 di tale legge si autorizza la Giunta regionale a concedere contributi fino ad un massimo di 25.000,00 euro ad Enti Locali o ad associazioni convenzionate per la realizzazione degli interventi sopra citati;

vista la D.G.R. n. 1-1310 del 02.05.2020 relativa a “Legge regionale 12/2016. Approvazione, per l’anno 2020, dei criteri per la concessione dei contributi regionali ai Comuni, alle Unioni di Comuni ed ai Consorzi di Comuni del Piemonte, per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi”;

visto che la sopraccitata D.G.R. n. 1-1310 del 02.05.2020 prevede che i contributi previsti dal presente provvedimento vengano erogati dalla Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in

Agricoltura (ARPEA);

vista la convenzione (approvata con DD n. 289 del 14/05/2020) stipulata con ARPEA in data 28/05/2020 (rep. n. 99 del 11/06/2020) per l'affidamento di incarico all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002;

atteso che con la determinazione dirigenziale n. 472 del 14/07/2020 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata;

vista la D.D. n. 737 del 26.10.2020 relativa alla liquidazione in favore di Arpea di euro 47.588,96 (capitolo 240520/2020 impegno n. 3307/2020 assunto con DD n. 1207 del 20.12.2019) quale contributo regionale da erogare alle Amministrazioni locali per finanziare la realizzazione degli interventi per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi;

visto che presso ARPEA, sull'unità "Fondo Servizi di Sviluppo" - partitario Regione, intervento "SERV06 - L.R.12/16 - Contributi ai comuni per investimenti per ospitalità di salariati agricoli stagionali" risulta disponibile la somma pari a € 4000,00;

vista la determinazione dirigenziale n° 561 del 12.08.2020 relativa all'approvazione della graduatoria, all'ammissibilità degli interventi ed al riconoscimento del contributo delle domande presentate ai sensi della Legge regionale 12 del 13.06.2016 - D.G.R. n. 1-1310 del 02.05.2020 - D.D. n. 272 del 12.05.2020 - Bando 2020 per la richiesta di contributi da parte dei Comuni, delle Unioni di Comuni e dei Consorzi di Comuni del Piemonte, per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali;

tenuto conto che il bando sopra citato prevede la sola ammissibilità della locazione ed installazione di strutture prefabbricate ad uso stagionale ai fini dell'accoglienza della manodopera agricola stagionale, non fissa (intendendo per "strutture prefabbricate": prefabbricati di tipo abitativo; moduli abitativi prefabbricati anche tipo container) per un periodo di utilizzo non superiore a centottanta giorni all'anno);

dato atto che il bando prevede che trattandosi di un contributo forfettario (di euro 400 per modulo abitativo) per il noleggio di moduli abitativi non sono ammesse le spese relative all'acquisto od alla locazione di arredamenti, di attrezzature da cucina, alla fornitura elettrica, alla fornitura idrica, agli allacciamenti alle reti di fornitura dei servizi (gas, energia elettrica, acquedotto ecc.);

ricordato che, come previsto dal bando, il contributo sarà erogato dopo la verifica della rendicontazione costituita da una relazione sul conto finale relativa all'intervento realizzato, a firma del Responsabile Comunale dell'Ufficio Tecnico, approvata con atto deliberativo da parte dell'amministrazione comunale insieme con le fatture giustificative della spesa sostenuta, IVA esclusa, intestate al Comune;

vista la nota, ricevuta tramite PEC in data 08.03.2021 con prot. 6060, con cui viene trasmessa dall'Ente beneficiario la rendicontazione finale dei lavori di cui trattasi, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 24.02.2021, ai fini della liquidazione a saldo del contributo concesso per i lavori realizzati;

vista la relazione di istruttoria della liquidazione del saldo in data 11.03.2021, redatta dal Settore

Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile e disponibile agli atti d'archivio, riferita all'intervento di cui trattasi - Posizione della pratica n° 032020 – Beneficiario Comune di Saluzzo;

dato atto, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 14/10/2014 n. 14, che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R. n. 10-396 del 18.10.2019 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908”;

considerato che la presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2021 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

visto l'articolo 26, comma 1 del d.lgs n. 33 / 2013 “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” che prevedono la pubblicazione di informazioni relative al procedimento;

ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi del dell'art. 26, comma 2, del d.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;
- articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23;
- L.R. n. 7/2001;

determina

- di approvare l'ammontare complessivo dell'intervento consistente nel noleggio di 9 moduli abitativi ed un modulo WC per l'accoglienza dei salariati agricoli, realizzato dal Comune di Saluzzo (CN) per un importo pari ad € 4.000,00;
- di autorizzare ARPEA a procedere alla liquidazione del contributo di € 4.000,00, ai sensi della legge regionale n. 12 del 13 giugno 2016, al beneficiario: Comune di Saluzzo – Via Macallè 9 – 12037 Saluzzo (CN) - P. IVA e C.F. 00244360046;

mediante bonifico bancario sul c/c – IBAN IT16J0100003245112300064788.

- di trasmettere copia del presente provvedimento ad ARPEA ai fini dell'erogazione della somma di cui al punto 1.

Alla spesa di € 4.000,00 si provvede utilizzando i fondi trasferiti ad ARPEA con atto di liquidazione n. 2020/11267 del 03.11.2020, a valere sull'impegno di spesa assunto con la D.D. n. 1207 del 20.12.2019 (impegno n. 3307/2020), iscritto ad ARPEA sull'unità "Fondo Servizi di Sviluppo" - partitario Regione, intervento "SERV06 - L.R.12/16 - Contributi ai comuni per investimenti per ospitalità di salariati agricoli stagionali".

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2021 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Ai fini dell'efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi del d.lgs n. 33/2013, art. 26 comma 2, sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12/10/2010, n. 22.

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)
Firmato digitalmente da Paolo Balocco